



Giorgio Rizzo
NOTAIO

Roma - Via A. Gandiglio, 127
Tel (06) 65742233 - Fax (06)
6570479

Repertorio n. 19575 Raccolta n. 3664

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA** =====
===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore undici =====

===== 14 giugno 2013, ore 11,00 =====

In Roma, nel mio studio notarile. =====

Avanti a me Dott. **RIZZO GIORGIO**, Notaio in Roma, con studio in Via Adolfo Gandiglio n. 127, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia ==

===== **E' PRESENTE IL SIGNOR** =====

CANNAVALE GIUSEPPE, nato a Formia (LT) il 13 settembre 1955, ivi residente, Via Antica snc e domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentante organico e, quindi, in nome e per conto della **"GARANZIE ARTIGIANE - SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA A R.L."**, con sede in Latina (LT), Viale Pier Luigi Nervi n. 138/D, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Latina al numero-codice fiscale 01617360597, partita IVA n. 02271450591, numero REA LT-100434. =====

Il comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale di assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci della sunnominata società, convocata in questo luogo, in prima convocazione, per il giorno 12 giugno 2013 alle ore 22,30 ed occorrendo, in seconda convocazione, in data odierna alle ore 11,00, per deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

Parte Straordinaria =====

- 1) **Modifica art. 3 ed art. 31, 3° comma, dello Statuto;** =====

Parte Ordinaria =====

- 1) **Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;** =====
- 2) **Rinnovo cariche sociali;** =====
- 3) **Varie ed eventuali.** =====

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue. Ai sensi dell'articolo 28 del vigente Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente signor **CANNAVALE GIUSEPPE** in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quindi il Presidente =====

===== **CONSTATATO** =====

che, ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto e mediante avviso pubblicato sul quotidiano di Latina "LA PROVINCIA" in data 20 maggio 2013, la presente assemblea è stata come sopra regolarmente convocata; =====


- * che, in prima convocazione, l'assemblea è andata deserta; ==
- * che sono presenti, in proprio e per deleghe, n. 27 (ventisette) sugli attuali n. 2137 (duemilacentotrentasette) soci

Registrato a Roma 2
il 26/06/2013
n. 16387
Serie IT
Pagati Euro 168,00

*00151 Roma - Via A. Gandiglio 127 (Colli Treviensi)
tel. (06.65742233) - fax (06.6570479) - e-mail: grizzo@notariato.it*

*Avv. Giorgio Rizzo
Notaio in Roma*





della cooperativa, nelle persone di SE MEDESIMO; LEVA MAURIZIO; STRAVATO ERASMO; LAURI ANTONIO; SALERNO MICHELE; SALVATORI MASSIMO; TESTA NELLO; ALBANTE GIUSEPPE, rappresentato da LAURI ANTONIO; DI RUSSO RAFFAELE, rappresentato da LAURI ANTONIO; PASTORE RAFFAELE, rappresentato da LAURI ANTONIO; PEZZOLA GIUSEPPE, rappresentato da LAURI ANTONIO; PARISELLA CLAUDIO, rappresentato da LAURI ANTONIO; FERRARI MAURIZIO, rappresentato da TESTA NELLO; REGINALDI VITTORIO, rappresentato da TESTA NELLO; PANICO ANGELO, rappresentato da TESTA NELLO; FAVALE ELIO, rappresentato da TESTA NELLO; SPAZIANI SILVESTRO, rappresentato da TESTA NELLO; ULISSE GIUSEPPE, rappresentato da SALVATORI MASSIMO; VITELLI FRANCO, rappresentato da SALVATORI MASSIMO; FRAMOSCHI VINCENZO, rappresentato da SALVATORI MASSIMO; RICCI EMILIANO, rappresentato da SALVATORI MASSIMO; SACCUCCI GRAZIANO, rappresentato da SALVATORI MASSIMO; GUARINO MARIO, rappresentato da SALERNO MICHELE; FRANGIOSA NICOLA, rappresentato da SALERNO MICHELE; SCARPELLINO ANTONIO, rappresentato da SALERNO MICHELE; DI NUCCI ANTONIO, rappresentato da SALERNO MICHELE e FRANGIOSA BRUNO, rappresentato da SALERNO MICHELE, tutti regolarmente iscritti nel libro soci ed aventi diritto al voto, dei quali il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione; =====

* che del Consiglio di Amministrazione sono presenti SE MEDESIMO, Presidente; LEVA MAURIZIO, Vice-Presidente Consigliere e STRAVATO ERASMO, Consigliere; =====

* che del Collegio Sindacale è presente il signor ZENOBIO PASQUALE - Presidente; =====

===== **DICHIARA** =====
 regolarmente costituita la presente assemblea in seconda convocazione, come tale atta a deliberare sul sopra citato ordine del giorno, e di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Prende quindi la parola il Presidente il quale, in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, propone all'assemblea di modificare l'art. 3 dello Statuto facendo presente che, per poter proseguire l'attività sociale, è necessario prorogare il termine della durata della società - ad oggi fissato al 31 dicembre 2013 - proponendo il termine di durata al 31 dicembre 2060; inoltre, egli espone i motivi che giustificano la modificazione dell'art. 31, 3° comma, dello Statuto, a seguito della novella del 2004 che ha abrogato l'art. 2542, 3° comma, cod. civ. e, in particolare, l'eliminazione del limite massimo dei tre mandati consecutivi degli amministratori, proponendo che i membri elettivi del Consiglio possano durare in carica tre anni ed essere rieletti. =====
 Udita la relazione del Presidente e dopo esauriente discussione, l'assemblea della "GARANZIE ARTIGIANE - SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA A R.L." mediante voto palese all'unanimità =====

AURI
ALVA-
o da
AN-
PEZ-
BELLA
ZIO,
esen-
PESTA
IANI
PPE,
pre-
sen-
o da
LVA-
CHE-
CAR-
UCCI
UNO,
itti
esi-
ima-
EDE-
iere
PA-
con-
di-
ma-
len-
or-
di-
ter
er-
di-
bre
di-
ito
ma,
si-
po-
in
us-
DO-
ese
==



===== DELIBERA =====

* di modificare l'art. 3 dello Statuto, prorogando la durata della società fino al 31 dicembre 2060, in guisa tale che il suddetto articolo risulti del seguente tenore: =====

"Art. 3 - Durata =====

La durata della cooperativa ha termine al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci"; =====

* di modificare l'art. 31, 3° comma dello Statuto, prevedendo che i membri elettivi del Consiglio possano durare in carica tre anni ed essere rieletti, in guisa tale che detto articolo risulti nel suo complesso del seguente tenore: =====

"Art. 31 - Composizione. =====

L'amministrazione è affidata al consiglio, composto di un numero minimo di cinque membri, eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi che sono eletti nell'atto costitutivo, tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche iscritte alla cooperativa da almeno un anno. =====

Può inoltre far parte del consiglio un rappresentante di ciascun ente pubblico che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale, nella misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci. =====

I membri elettivi del consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. =====

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del Presidente e del vice presidente fra i propri membri effettivi, qualora ciò non abbia provveduto l'assemblea. =====


Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri eletti. =====

Non possono far parte del consiglio di amministrazione componenti fra loro parenti o affini, fino al terzo grado incluso.

Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado"; =====

* di approvare il nuovo testo di Statuto sociale che, sottoscritto dal comparente e da me Notaio ed omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa volontà del comparente e degli intervenuti, al presente atto si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante. =====

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria; a tal uopo vengono letti, dal Presidente, il bilancio d'esercizio e la nota integrativa al bilancio e, quindi, discusso lo stesso bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 con lo stato patrimoniale ed il relativo conto economico, nonchè letta la relazione sulla gestione ex art. 2428 cod. civ.. La parola passa quindi al



Presidente del Collegio Sindacale che legge la relazione dei Sindaci. Vengono quindi invitati i presenti a chiedere eventuali chiarimenti sul bilancio, ma nessuno chiede la parola. Venendo quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto che alla data odierna risultano in scadenza sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio Sindacale; propone quindi di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei soci LEVA MAURIZIO, Presidente; CANNAVALE GIUSEPPE, Vice - Presidente e STRAVATO ERASMO, COTTERLI ROBERTO (già facenti parte del Consiglio) e DE SANTIS LUIGI, nato a Formia il 23 maggio 1957, codice fiscale DSN LGU 57E23 D708M, al posto di ROMITI PAOLA, quali Consiglieri e di nominare il nuovo Collegio Sindacale nelle persone dei signori ZENOBIO PASQUALE, Presidente; BERNARDINI ANTONIO e DI TRENTO GIUSEPPE, Sindaci Effettivi e SIMEONE MAURIZIO (già facenti parte del Collegio) e CARPINO FRANCESCO, nato a Formia il 17 luglio 1979, codice fiscale CRP FNC 79L17 D708J, quali Sindaci Supplenti. =====
Udite le proposte del Presidente, dopo esauriente discussione, l'assemblea della "GARANZIE ARTIGIANE - SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA A R.L." mediante voto palese all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====


* di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 comprensivo della nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 cod. civ. e la relazione del Collegio Sindacale; quindi detti documenti, sottoscritti dal comparente e da me Notaio ed omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa volontà del comparente e degli intervenuti, al presente atto si allegano rispettivamente sotto le lettere **"B"**, **"C"** e **"D"**; =====

* di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei soci signori LEVA MAURIZIO, Presidente; CANNAVALE GIUSEPPE, Vice - Presidente e STRAVATO ERASMO, COTTERLI ROBERTO e DE SANTIS LUIGI, Consiglieri, nonché il nuovo Collegio Sindacale nelle persone dei signori ZENOBIO PASQUALE, Presidente; BERNARDINI ANTONIO e DI TRENTO GIUSEPPE, Sindaci Effettivi; SIMEONE MAURIZIO e CARPINO FRANCESCO, Sindaci Supplenti, ringraziando i membri in scadenza per l'operato fin qui svolto a favore della società; =====

* di dare mandato all'organo amministrativo per l'esecuzione delle delibere di cui al presente verbale, con i più ampi poteri. =====

Non essendovi più nulla da deliberare e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea quando sono le ore tredici. =====

Il comparente e gli intervenuti dichiarano di essere stati informati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati da me Notaio e dai miei colla-



boratori al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzative del mio studio, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura al comparente che, a mia interpellanza, lo ha approvato.

Consta di tre fogli, dattiloscritti con sistema computerizzato da persona di mia fiducia e completati di mia mano su otto facciate e parte della nona.

Esso viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio quando sono le ore tredici e minuti cinque.

F.to Giuseppe Cannavale

F.to Giorgio Rizzo Notaio - I.S.

ALLEGATO "A" al Rep. n. 19575/3664

STATUTO DELLA

"GARANZIE ARTIGIANE - SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA

DI GARANZIA A R.L."

TITOLO I: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede.

E' costituita con sede a Latina, anche ai sensi delle Leggi Regionali del Lazio la società cooperativa a mutualità prevalente "Garanzie Artigiane - Società cooperativa artigiana di garanzia a.r.l."

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 2 - Oggetto sociale.

La Cooperativa è basata sui principi della mutualità e non ha fini di lucro. La società cooperativa svolge attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

La società cooperativa persegue l'interesse generale dei soci; eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purchè non in contrasto con il suddetto interesse generale. Ciascun socio ha diritto a richiedere le prestazioni sociali purchè non sia in mora con i versamenti dovuti e sia in regola con gli altri adempimenti e gli obblighi statutari e regolamenti previsti.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa può aderire a consorzi costituiti tra cooperative artigiane di garanzia, volti a coordinare, potenziare e ampliare le possibilità operative delle cooperative socie.



Art. 3 - Durata =====

La durata della cooperativa ha termine al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. =====

TITOLO II: PATRIMONIO SOCIALE =====

Art. 4 - Patrimonio netto e spese di gestione. =====

Il patrimonio netto della cooperativa è costituito: =====

1 - dal capitale sociale che è variabile e formato: =====

* da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) versate dai soci; =====

* dall'imputazione di risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o da riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli Enti Locali e/o territoriali o di altri Enti pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 881 L. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), sempre che successive disposizioni di legge non ne impongano una diversa destinazione; =====

2 - dai contributi regionali, dello Stato e di enti pubblici;

3 - dalle riserve; =====

4 - da un fondo rischi; =====

5 - da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati. =====

Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede esclusivamente con le somme provenienti dal versamento della tassa di ammissione e dei contributi di cui ai successivi articoli 9 e 17, nonché dei proventi patrimoniali della cooperativa stessa e dai contributi appositamente erogati da enti, associazioni o privati. =====

Art. 5 - Quote sociali. =====

Le quote sociali sono nominative. L'ammontare di ciascuna quota è stabilito in euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue). =====

Ciascuna quota deve essere intestata ad una sola impresa, non è frazionabile e non può essere ceduta. =====

Le quote possono essere trasferite a soggetti aventi requisiti e natura di cui all'articolo 6, per causa di successione con effetto verso la società soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui all'articolo 6, sia ammesso in qualità di socio. =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, nè possono essere acquistate dalla società, alla quale è inoltre vietato di compensare eventuali debiti del socio di fare anticipazioni sulle quote versate. =====

TITOLO III: SOCI =====

Art. 6 - Soci. =====

Il numero dei soci è illimitato, e comunque non inferiore al numero minimo stabilito dalle leggi vigenti. =====

Possono fare parte della cooperativa le imprese iscritte all'albo previsto dalla legge n. 443 dell'8 agosto 1985 e suc-

cessive modifiche e integrazioni. =====

Possono inoltre essere soci della cooperativa le altre micro, piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria purchè siano rispettati i rapporti e le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 6 della legge 443 dell'8 agosto 1985 e successive modifiche e integrazioni. =====

Alla cooperativa possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie. =====

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta dei richiedenti, ed è annotata a cura del consiglio stesso nel libro dei soci. =====

Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa con l'osservanza delle disposizioni e dei limiti di cui al terzo comma dell'art. 6 della Legge 443/85, Enti Pubblici nonchè soggetti giuridici ed enti privati, associazioni, Banche, organizzazioni di categoria che intendano concorrere alle finalità della cooperativa. =====

Art. 7 - Numero delle quote. =====

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può, se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare, anche in tempi successivi, altre quote, entro i limiti stabiliti dalla legge. =====

Art. 8 - Tasse di ammissione. =====

Il socio versa all'atto di iscrizione una quota di ammissione il cui importo può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione anche annualmente e tenuto conto della situazione patrimoniale della cooperativa. =====

Art. 9 - Obblighi del socio. =====

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali, e a favorire in ogni modo gli interessi della società. =====

TITOLO IV: PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO =====

Art. 10 - Perdita della qualità di socio. =====

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, esclusione: essa deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci. =====


Art. 11 - Morte =====

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. =====

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto. =====

Art. 12 - Recesso =====

Il recesso avviene su domanda del socio inviata con racco-



mandata al Consiglio di Amministrazione, il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. =====
Il recesso deve avvenire con il rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'art. 2532 del codice civile. =====

Art. 13 - Esclusione. =====

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltrechè nelle fattispecie previste dall'art. 2533 codice civile, anche nei seguenti casi: =====

- a - per mancato pagamento a norma dell'articolo 8 delle quote sottoscritte o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la cooperativa; =====
- b - per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali; =====
- c - per insolvenza di debiti garantiti dalla cooperativa. =====

Art. 14 - Ricorsi. =====

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. =====

Contro le deliberazioni di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. =====

Art. 15 - Rimborso delle quote. =====

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. =====

In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della quota avverrà a favore degli aventi diritto esclusivamente sulla base dell'importo versato dal socio a titolo di capitale sociale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa. =====

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie nei confronti del socio il rapporto sociale. =====

Il Consiglio di Amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni, i pagamenti di cui al comma precedente ove, alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% rispetto all'esercizio precedente della consistenza complessiva del patrimonio sociale. =====

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui ai precedenti commi, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di avere adempiuto a tutti gli impegni. =====

TITOLO V: OPERAZIONI =====

Art. 16 - Operazioni. =====

La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 2, può: =====

- prestare garanzie su finanziamenti a favore dei propri soci nei limiti eventualmente massimi previsti dalle vigenti leggi;
- fornire assistenza tecnico-finanziaria ed economica per operazioni di credito e di finanziamento compresi leasing, factoring ed ogni altra operazione attraverso la quale vengono fornite in qualsiasi forma disponibilità finanziarie per lo svolgimento delle attività delle imprese associate, ivi compresa specifica consulenza professionale finalizzata a sostenere i soggetti potenziali vittime dell'usura; =====
- stipulare convenzioni con una o più aziende di credito ordinario e speciale, società di leasing, per agevolare l'accesso al credito da parte dei soci. =====

La cooperativa, altresì, può partecipare in qualità di socio ad un consorzio costituito tra cooperative artigiane di garanzia, al quale può effettuare conferimenti a valere sul patrimonio sociale, per gli scopi appresso elencati: =====

- 1 - concessione di fidejussione alla cooperativa al fine di una maggiore capacità operativa; =====
- 2 - concorso nelle perdite subite dalla cooperativa; =====
- 3 - prestazione di garanzia ad integrazione o in sostituzione delle garanzie fornite ai soci della cooperativa; =====
- 4 - prestazione di garanzia ai soci della cooperativa per operazioni assistite dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane. =====


Inoltre l'assemblea dei soci può autorizzare espressamente e preventivamente il Consiglio di amministrazione a compiere operazioni riconducibili a quelle appresso indicate: =====

- a - investimenti in valori mobiliari o in altre attività compatibili con le esigenze di liquidità della cooperativa; =====
- b - partecipazioni ad altre società o enti che perseguano finalità analoghe o strumentali alla realizzazione delle finalità della cooperativa; =====
- c - acquisto immobili strumentali; =====
- d - ogni altra operazione connessa o strumentale alle finalità della cooperativa. =====

Art. 17 - Fondo speciale per la prevenzione dell'usura. =====

Il fondo speciale per la prevenzione dell'usura, destinato a garantire fino all'80% (ottanta per cento) le banche, gli istituti convenzionali e gli intermediari finanziari, costituito con i requisiti patrimoniali di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, verrà incrementato dagli interventi previsti dalle leggi dello Stato e da eventuali contributi concessi dalle Camere di Commercio dell'Industria, Artigianato e Agricoltura, regione Lazio, Provincia e Comuni. =====

Le modalità di gestione del fondo speciale per la prevenzione dell'usura sono dettate da apposito regolamento da approvare a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle normative vigenti. =====



Un esponente del Consiglio di Amministrazione, appositamente nominato, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, così come previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'Economia, garantisce la corretta destinazione ed utilizzazione del fondo medesimo. =====

La cooperativa, al fine di perseguire le finalità della L.R. 23 del 24 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni, potrà attuare gli interventi indicati all'articolo 3 della suddetta legge. =====

Art. 18 - Prestazioni di garanzia. =====

Le prestazioni di garanzia possono essere di massima proporzionali alle quote versate da ciascun socio. Tuttavia nel deliberarne la concessione si dovrà tenere conto: =====

1 - della situazione patrimoniale, anche extra-aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa; =====

2 - della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre; =====

3 - dell'esposizione complessiva della cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione. ===

Art. 19 - Diritti di segreteria. =====

Il consiglio di amministrazione può deliberare che ciascun socio all'atto in cui chiede alla cooperativa una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto di segreteria a copertura delle spese necessarie per la gestione della cooperativa. =====

TITOLO VI: ASSEMBLEE. =====

Art. 20 - Assemblea, diritto al voto. =====

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore e non dipendente dalla società. =====

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino all'impresa. =====

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. La quota di capitale proveniente dall'imputazione di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 296/06 non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e per la deliberazione delle assemblee e non dà diritto di voto. =====

Ciascun socio non può esercitare il voto per più di cinque deleghe. =====

Art. 21 - Convocazioni. =====

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante avviso che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. =====

La convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione alternativamente o cumu-

lativamente in uno dei seguenti modi: =====
- mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; =====
- mediante pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione
provinciale, regionale e nazionale; =====
- mediante comunicazione da inviarsi secondo le disposizioni
previste dall'art. 2366, 3° comma, c.c. direttamente a tutti
i soci aventi diritto al voto. =====

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata anche la
data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo
nello stesso giorno della prima. =====

Art. 22 - Assemblee separate. =====

Qualora si verificino le condizioni previste nel primo comma
dell'art. 2540 comma 2° del Codice Civile il Consiglio di Am-
ministrazione, tenuto conto del numero dei soci e delle loro
residenze, può far precedere l'assemblea da assemblee separa-
te. =====

Le assemblee separate sono convocate in tal caso in località
in cui risiedono almeno cinquanta soci e preferibilmente ove
abbia sede una succursale, agenzia o ufficio periferico della
cooperativa. =====

Art. 23 - Convocazione delle assemblee separate. =====

La convocazione delle assemblee separate deve essere contenu-
ta nello stesso avviso relativo alla convocazione dell'assem-
blea della cooperativa, con la precisazione che a questa ul-
tima parteciperanno i delegati delle assemblee separate. =====

L'avviso di convocazione deve indicare, inoltre, le località
in cui si svolgono le singole assemblee, le zone territoriali
alle quali ciascuna assemblea si riferisce, la data di prima
e seconda convocazione di ciascuna assemblea, l'ordine del
giorno, che è lo stesso previsto per l'assemblea. =====

Le date di prima e di seconda convocazione di ciascuna delle
assemblee separate sono stabilite secondo un calendario che
consenta la presenza, in ciascuna di esse, del presidente o
del vice presidente del Consiglio di Amministrazione della
cooperativa o, quanto meno, di un consigliere designato dal
consiglio stesso. =====

La seconda convocazione dell'ultima, in ordine di tempo, del-
le assemblee separate, deve precedere di almeno cinque giorni
la prima convocazione dell'assemblea della cooperativa. =====

**Art. 24 - Elezione dei delegati da parte delle assemblee se-
parate.** =====

Ciascuna delle assemblee separate elegge, scegliendo tra i
soci presenti aventi diritto a voto, un delegato ed un sup-
plente dello stesso, perchè partecipino all'assemblea della
cooperativa. =====

L'elezione dei delegati deve risultare dal verbale dell'as-
semblea che contiene anche l'indicazione dei soci aventi di-
ritto a voto presenti o rappresentati, il computo dei voti
favorevoli, contrari e di astensione per ciascuna delle deli-
berazioni assunte in relazione all'ordine del giorno. =====

Art. 25 - Assemblea ordinaria dei delegati. =====

I delegati eletti nelle assemblee separate compongono l'assemblea alla quale partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci. Ciascun delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, il suo supplente, rappresenta tanti voti quanti sono i soci intervenuti, aventi diritto al voto, all'assemblea separata che lo ha eletto. =====

Ai fini della validità della costituzione dell'assemblea in prima convocazione si terrà conto della somma dei voti rappresentati. =====

L'assemblea dei delegati non può assumere deliberazioni in ordine ad argomenti non previsti nell'ordine del giorno delle assemblee separate. =====

Per ogni deliberazione si farà luogo al computo ed alla somma dei voti da essa riportati in ciascuna delle assemblee separate, sulla scorta dei singoli verbali delle assemblee. =====

Art. 26 - Disposizioni generali delle assemblee separate. =====

Per quanto non previsto negli articoli 21 e 23 in ordine alla convocazione e votazione si applicano le norme previste dal presente statuto per la convocazione e la votazione per l'assemblea in quanto applicabili. =====

Art. 27 - Compiti dell'assemblea. =====

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro il termine fissato dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedono e nei limiti e con le modalità previste dal codice civile (secondo comma 2364 c.c.) è previsto un maggior termine, comunque non superiore ai centottanta giorni. Essa ha i seguenti compiti: =====

- a - discutere ed approvare il bilancio; =====
 - b - determinare il numero dei membri costituenti il consiglio di amministrazione; =====
 - c - eleggere il consiglio di amministrazione e il suo presidente, i sindaci; =====
 - d - fissare le direttive per il consiglio di amministrazione e verificare l'attuazione; =====
 - e - trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto e norma di legge; =====
 - f - determinare la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale ed ai sindaci.
- L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal Consiglio di amministrazione. =====

I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purchè la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno. =====

L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di ammi-

nistrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e poteri dei liquidatori. =====

Art. 28 - Presidenza. =====

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. =====

Se l'assemblea deve procedere alla nomina delle cariche sociali, il presidente deve procedere alla costituzione del seggio elettorale e sceglie con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti, il presidente del seggio elettorale, due scrutatori e un segretario. =====

In caso di assemblea ordinaria lo stesso presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio. =====

Art. 29 - Deliberazioni (assemblea ordinaria). =====

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e può validamente deliberare, in prima convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima. =====

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. =====

Il voto può essere espresso per corrispondenza ed è consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono la certezza dell'identificazione dei partecipanti all'assemblea stessa nonchè consentano agli stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, ai sensi dell'art.

2538 c.c. =====

In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta. Per l'elezione alle cariche sociali a parità di voti è eletto il più anziano di età. =====

Le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal presidente e dal segretario. =====

Art. 30 - Deliberazioni (assemblee straordinarie). =====

Le assemblee straordinarie possono validamente deliberare, a maggioranza assoluta dei presenti, quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà dei soci con diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. =====

Per deliberare lo scioglimento anticipato della società è necessario il voto favorevole di almeno un terzo della totalità dei soci con diritto a voto. =====

TITOLO VII: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Art. 31 - Composizione. =====

L'amministrazione è affidata al consiglio, composto di un nu-

mero minimo di cinque membri, eletti dall'assemblea, fatta eccezione per i primi che sono eletti nell'atto costitutivo, tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche iscritte alla cooperativa da almeno un anno. =====

Può inoltre far parte del consiglio un rappresentante di ciascun ente pubblico che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale, nella misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci. =====

I membri elettivi del consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. =====

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del Presidente e del vice presidente fra i propri membri effettivi, qualora ciò non abbia provveduto l'assemblea. =====

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'assemblea non disponga diversamente per i membri eletti. =====

Non possono far parte del consiglio di amministrazione componenti fra loro parenti o affini, fino al terzo grado incluso. Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado. =====

Art. 32 - Sedute. =====

Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria di norma una volta al mese e in seduta straordinaria quando il presidente, o in sua assenza il vice presidente, lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o i sindaci. =====

L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere. =====

L'avviso di convocazione può essere comunicato anche tramite mezzo scritto idoneo informatico e/o telematico ad attestarne la ricezione. =====

L'avviso di convocazione deve essere altresì recapitato nella stessa forma e negli stessi termini ai sindaci effettivi. Il consiglio può valersi dell'opera di un segretario di propria nomina. =====

Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano la certezza dell'identificazione dei partecipanti alla riunione nonché consentano agli stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2519 - comma 1 - e 2388

C.C. =====

Art. 33 - Deliberazioni. =====

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di pa-

rità prevale il voto di chi presiede. =====

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe. =====

Il consiglio di amministrazione può deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. =====

Art. 34 - Poteri del consiglio di amministrazione. =====

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea. =====

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni e/o parte dei propri poteri ad uno o più componenti il consiglio di amministrazione determinando il contenuto e i limiti e le modalità di esercizio della delega. =====

Art. 35 - Rappresentanza. =====

Il presidente ha la rappresentanza legale della cooperativa e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio. =====

Il presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento è sostituito dal vice - presidente che, a sua volta, può essere sostituito, per gli stessi motivi, dal consigliere più anziano. =====

TITOLO VIII: COLLEGIO SINDACALE =====

Art. 36 - Collegio Sindacale. =====

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. =====

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis c.c. =====

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. =====

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi di cui uno che ne assume la presidenza, può essere nominato dalla regione Lazio e di due supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra i non soci. ==

Art. 37 - Doveri. =====

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, esercita inoltre il controllo contabile previsto dall'articolo 2409 bis c.c. comma terzo. I sindaci partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione. =====

Art. 38 - Riunioni e deliberazioni. =====

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni redigendo all'uopo processo verbale, da trascriversi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio stesso. =====

La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazio-

ne e telematici nei modi e nelle forme previste dalle leggi vigenti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del dissenso. Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati in apposito libro. Non sono eleggibili alla carica di sindaci, o se eletti decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita. =====

TITOLO IX: BILANCIO UTILI E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' =====

Art. 39 - Bilancio. =====

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale con la relazione e i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. =====

Il bilancio deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea affinché sia approvato perchè i soci possano prenderne visione. =====

Art. 40 - Fondo rischi. =====

Il fondo rischi di cui al punto 4) del 1° comma art. 4 del presente statuto è costituito, fra l'altro, dai contributi regionali e/o di altri enti pubblici e privati elargiti per le prestazioni di garanzia. =====

Detto fondo deve essere distinto in apposita voce di bilancio ed essere esposto nella nota integrativa al bilancio stesso, nella quale dovranno essere evidenziate eventuali perdite compensate. Delle perdite, come sopra determinate, occorrerà tener conto nell'esposizione delle operazioni di credito approvate ai fini delle richieste di contributo da inoltrare alla Regione. Sullo specifico del fondo rischi riportato nella relazione di bilancio, si esprime il collegio sindacale. ==

Art. 41 - Utili. =====

Gli utili netti di esercizio, dedotta la quota corrisposta al Fondo di Garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderisca o, in mancanza ai Fondi di Garanzia previsti dalle leggi vigenti vanno ad incrementare il patrimonio ed in nessun caso possono essere ripartiti tra i soci. =====

Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal precedente art. 4, comma 1, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale ovvero il ver-

samento di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento della cooperativa. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal precedente art. 4, comma 1 punto 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale o il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o lo scioglimento **del confidi.** =====

Art. 42 - Liquidazione della società. =====

In caso di scioglimento della società, la somma che risulterà disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, al Fondo di Garanzia interconsortile al quale aderisca il confidi o, in mancanza, ai Fondi di Garanzia previsti dalle leggi vigenti. =====

TITOLO XI: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE =====

Art. 43 - Attività mutualistica e mutualità prevalente. =====

La società utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzia volte a favorirne alle migliori condizioni il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; =====

la società persegue l'interesse generale dei soci; eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purchè non in contrasto con il suddetto interesse generale; =====

le prestazioni di garanzia devono essere, di massima e compatibilmente con le forme tecniche del credito assistito, proporzionali al valore della quota versata da ciascun socio; == ciascun socio ha diritto a richiedere le prestazioni sociali purchè non sia in mora con i versamenti dovuti e sia in regola con gli altri adempimenti e gli obblighi statutari e regolamenti previsti. =====

La società possiede i requisiti della mutualità prevalente e nello specifico: =====

- è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche nel caso di scioglimento della società, o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga; =====

- è vietata la distribuzione delle riserve della società, sia durante la vita della stessa che all'atto del suo scioglimento; =====

- è vietata la distribuzione delle riserve del Confidi e della parte di capitale sociale formatasi ai sensi dell'art. 1, comma 881, L. 296/06 (Legge Finanziaria 2007) e in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento; =====



BIL

A.1

Cod.

10

20

21

40

41

70

90

100

130

140

è vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori; =====

- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dalle imprese consorziate, va devoluto, ai sensi del comma 19 art. 13 D.L. 269/03, al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale la società aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista. =====

Art. 44 - Ufficio di segreteria. =====

L'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione può essere affidata ad un ufficio di segreteria, la cui composizione, nonché attribuzioni e compensi, sono determinati con deliberazione del consiglio di amministrazione medesimo. =====

Art. 45 - Disposizioni di rinvio. =====

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento a quanto disposto dagli articoli del codice civile e alle leggi speciali per le società cooperative e, nello specifico, alle vigenti leggi in materia di cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi. =====

Art. 46 - Decorrenza primo esercizio. =====

Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione della cooperativa al 31 dicembre. =====

Art. 47 - Primo consiglio di amministrazione. =====

Il primo consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea costitutiva della cooperativa e dura in carica fino alla prima seduta dell'assemblea ordinaria che provvede all'elezione delle cariche secondo le disposizioni del presente statuto". =====

F.to Giuseppe Cannavale =====

F.to Giorgio Rizzo Notaio - I.S. =====